

Patto di conformità di CEVA

Il Gruppo CEVA intendendosi con essa gli amministratori, i dirigenti, i direttori i dipendenti (di seguito "CEVA") intende relazionarsi con terze parti, persone ed aziende, che condividono la sua missione, la vision, i valori e l'impegno nel rispetto dei principi di integrità, di compliance e di sostenibilità. Per tale ragione CEVA richiede ai fornitori strategigi di beni e servizi di sottoscrivere per accettazione i questo documento (di seguito i "Compliance Covenants"). La sottoscrizione dei Compliance Covenants è condizione necessaria per la fornitura di qualsivoglia tipologia di bene e o di servizio da parte dei fornitori. Il presente documento è da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'eventuale contratto che le Parti sottoscriveranno. Il fornitore nel sottoscrivere il contratto per rendere servizi ovvero beni dichiara e garantisce quanto segue anche in nome e per conto delle società controllate, controllanti, affiliate, filiali, agenti, subappaltatori, rappresentanti e dipendenti (di seguito tutti identificati come "Fornitore") quanto seque:

1. La Conformità con il Codice di Condotta di CEVA e le Leggi e Regolamenti applicabili

Il Fornitore si impegna ad operare nel pieno rispetto del Codice Etico e di Condotta Aziendale CEVA, ed anche di tutte le leggi e regolamenti applicabili nel territorio ove opera l'entity CEVA che ha commissionato i servizi ovvero i beni.

2. Norme applicabili in materia di lavoro e diritti umani

Il Fornitore si impegna a rispettare i principi fondanti del Global Compact delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro relativi ai Diritti Umani e alle condizioni di lavoro di tutti i dipendenti.

Il Fornitore si impegna ad operare nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i diritti umani, a non impiegare lavoro minorile, a rispettare le disposizioni di legge applicabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in materia di contrattazione collettiva, minimi salariali, contribuzione, orari di lavoro. In relazione a quanto sopra il Fornitore presta formale garanzia. Oltre a ciò il Fornitore garantisce di essere pienamente in regola con tutte le prescrizioni in materia di tasse, imposte e di essere in regola con il pagamento di retribuzioni e contributi ed oneri fiscali.

Il Fornitore deve garantire la parità di retribuzione e fornirà ai dipendenti salari che garantiscano loro un tenore di vita rispettabile e la capacità di soddisfare i fabbisogni essenziali.

3. Anticorruzione

Il Fornitore garantisce il pieno rispetto delle disposizioni contenute nella CEVA Global Anti-Corruption Policy ed, in particolare, di aderire ai principi del US Foreign Corrupt Practices Act, del UK Bribery Act e della convenzione dell'Unione Europea per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo ed il contrasto alla corruzione sia nell'ambito dei rapporti privati sia nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Restano salve tutte le leggi applicabili a livello nazionale nell'ambito della lotta alla corruzione. Il Fornitore dichiara di aderire pienamente a dette disposizioni di legge e di aver posto in essere misure di verifica e di controllo al fine di garantire il rispetto di tutto quanto sopra anche da parte di tutti i soggetti che in qualsivoglia modo collaboreranno con il Fornitore per rendere i servizi ovvero i beni a CEVA. Il Fornitore garantisce altresì che ai sistemi di controllo e verifica si affiancano anche adeguati sistemi di comunicazione e di formazione diretti a tutti i soggetti che direttamente ovvero indirettamente entreranno in contatto con CEVA.



Premesso quanto sopra, il Fornitore garantisce che nell'operare per CEVA:

- non ha fatto o farà alcuna offerta, pagamento, promessa di pagare o di agevolare diretta a qualsiasi funzionario governativo, dipendente governativo o ente controllato dal governo.
- non ha fatto alcun pagamento neanche di modesta entità volto a facilitare, velocizzare o modificare alcun inter approvativo o di verifica nell'ambito dei rapporti con enti pubblici o governativi.
- nell'ambito dei rapporti commerciali non ha in alcun modo neanche tentato di corrompere terze parti (persone o società) al fine di trarne profitto ovvero agevolazioni e/o facilitazioni nell'ambito di trattative volte a finalizzare o mantenere il business;
- non ha fatto ne ricevuto in nessuna forma alcunché con l'intenzione o il proposito di corrompere ovvero farsi corrompere. Il Fornitore si impegna a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'accordo rispetto agli obblighi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Con l'espressione pagamenti volti a facilitare si fa riferimento alle modeste somme di danaro fatte nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione per indurli a portare a termine (ovvero a velocizzare) i propri compiti istituzionali.

4. Relazioni con Enti Pubblici e/o Governativi

Nell'ipotesi in cui il Fornitore o uno dei suoi dipendenti ricopra o dovesse in futuro ricoprire (nel corso della durata del rapporto contrattuale instaurato con CEVA) un incarico pubblico ovvero governativo, dovrà informare il Dipartimento Ethics & Compliance di CEVA ed inoltre garantisce di adottare tutte le ragionevoli misure richieste in tali circostanze dal Dipartimento Ethics & Compliance di CEVA. Ai fini del presente articolo, il riferimento ad incarichi pubblici o presso Enti Pubblici/Governativi, deve intendersi fatto a (l'elenco è esemplificativo e non esaustivo):

- a) Dipendente, funzionario, agente, delegato diretto ovvero indiretto (nazionali ovvero appartenenti ad altro stato e di qualsiasi livello gerarchico essi siano).
- b) Procuratore.
- c) Amministratore ovvero dispendente di ente e/o società controllata in tutto ovvero in parte in via diretta ovvero indiretta da un ente pubblico e/o governativo.
- d) Membro appartenente ad un partito politico ovvero soggetto politicamente esposto.
- e) Candidato a qualsivoglia ruolo nell'ambito di un partito politico.
- f) Un funzionario o dipendente di un'organizzazione internazionale pubblica, ad esempio la Banca Mondiale.
- g) Qualsivoglia membro di una famiglia reale.
- h) Ruoli e/o incarichi di natura militare.

5. Conflitto di interessi

Il Fornitore si impegna a segnalare al Dipartimento Ethics & Compliance di CEVA qualsivoglia situazione di "conflitto di interessi" di cui possa venire a conoscenza, impegnandosi ad adottare tutti i provvedimenti che eventualmente il Dipartimento di Ethics & Compliance di CEVA dovesse richiedere.

Ai fini della presente clausola, "Conflitto di Interesse" indica qualsiasi attività, relazione o circostanza in cui, il Fornitore o i suoi dipendenti abbiano interessi personali in conflitto, o addirittura sembrino in conflitto, con gli interessi di CEVA e/o gli interessi dei clienti di CEVA.

6. Controlli Commerciali

Il Fornitore garantisce che le attività commissionate da CEVA, verranno condotte nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili e di tutte le leggi sul controllo degli scambi commerciali di import/export e del anti-boicottaggio, delle leggi e regolamenti delle varie nazioni e di qualsiasi altra giurisdizione dove il Fornitore svolgerà la sua attività per conto di CEVA o ai sensi o in relazione a qualsiasi accordo



che potrebbe avere con CEVA, comprese le sanzioni e gli embarghi in vigore, i regolamenti sul traffico di armi, e altre leggi di controllo del commercio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le disposizioni in materia di:

- Regolamenti doganali
 - o Requisiti di autorizzazione all'importazione
 - o Restrizioni all'importazione / Prodotti il cui ingresso è proibito
- Leggi sul controllo delle esportazioni
 - o Leggi che regolano i beni a duplice uso
 - o Leggi che regolano la vendita, il trasporto o il trasferimento di articoli di armi, munizioni, militari o relativi alla difesa
- Regole sulle dichiarazioni da rendere in materia di esportazioni
- Leggi anti-boicottaggio statunitensi
- Sanzioni commerciali applicabili ed embarghi commerciali
- Divieti di trattare con parti identificate come "Denied" or "Restricted"

Il Fornitore si impegna a interrompere qualsiasi attività che non soddisfi i suddetti requisiti o violi queste leggi.

Il Fornitore Parte accetta che, laddove i servizi forniti a CEVA includano l'organizzazione di spedizioni per esportazione o attività di mediazione / sdoganamento, condurrà il c.d. Restricted Party Screening (screening volto a verificare se la società è stata sanzionata per aver effettuato spedizioni illegali, per aver violato le leggi ovvero perché ha compito atti illeciti) prima di consentire la partenza delle spedizioni di esportazione o prima di condurre attività di intermediazione / sdoganamento per le importazioni che non sono state originate presso un ufficio CEVA. Inoltre, il Fornitore riconosce che CEVA non svolge alcun tipo di attività che coinvolga Cuba, Iran, Nord Corea o Siria ed il Fornitore garantisce che aderirà a tale politica nell'ambito dei servizi svolti per e con CEVA.

In caso di sospetta violazione, non conformità o violazione di eventuali leggi e / o regolamenti in materia di esportazione o importazione associati al business CEVA, il Fornitore dovrà informare CEVA al più presto possibile, rivelando tutti i dettagli noti in relazione a tale questione e dovrà fornire ogni ragionevole supporto per assicurare che tale questione di non conformità sia risolta in modo soddisfacente nel più breve tempo possibile.

7. Requisiti per Fornitori di soggetti U.S.

Il Fornitore concorda che, se sta erogando servizi per il governo degli Stati Uniti mentre agisce per conto di CEVA, svolgerà tutte le attività nel rigoroso rispetto delle disposizioni e dei regolamenti sugli appalti pubblici degli Stati Uniti, incluso, senza limitazioni, il Federal Acquisition Regulation (FAR) e il Defense Federal Acquisition Regulation (DFAR). Il Fornitore si impegna a rispettare le clausole del FAD e del DFAR che sono obbligatorie, quando applicabili e laddove necessario imponendole ai soggetti a cui vengono dati in subappalto i servizi svolti per CEVA. Il Fornitore certifica e dichiara inoltre che non è attualmente bandito, sospeso, proposto per l'interdizione o dichiarato non idoneo per l'aggiudicazione di contratti da parte di una qualsiasi agenzia federale degli Stati Uniti.

8. Legge Antitrust e Concorrenza

Il Fornitore garantisce che tutte le attività, mentre opera per conto di CEVA o ai sensi o in relazione a qualsiasi accordo che potrebbe avere con CEVA, saranno condotte nel pieno rispetto di tutte le leggi antitrust, delle norme vigenti in materia di concorrenza sleale e dei regolamenti commerciali applicabili in materia a livello europeo. Il Fornitore opererà nel pieno rispetto della policy di CEVA "CEVA's Antitrust and Competition Law".



9. Salute e sicurezza

Il Fornitore si impegna a garantire la salute e la sicurezza di tutti i suoi dipendenti nei suoi uffici, nei suoi siti operativi e su strada. La Terza Parte deve attuare policy e procedure di salute e sicurezza per le sue attività e una rigida politica di divieto di alcol e di droga. Dovrà tracciare tutti gli incidenti e i mancati incidenti che dovessero verificarsi durante l'attività di CEVA Logistics e informerà CEVA Logistics di qualsiasi rischio esistente o potenziale in materia di salute e sicurezza che possa sorgere o sia sorto durante il lavoro svolto a favore di CEVA Logistics. Il Fornitore parteciperà al miglioramento continuo e garantirà l'accesso alla formazione a tutti i dipendenti.

10. Responsabilità ambientale

Il Fornitore si impegna a ridurre al minimo il proprio impatto sull'ambiente ed a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salvaguardia dell'ambiente. Deve implementare un sistema di gestione ambientale con obiettivi prestabiliti per mitigare l'impatto, comprese le emissioni di gas a effetto serra, il consumo di energia, il rispetto della biodiversità e delle risorse marine, le emissioni inquinanti e il trattamento dei rifiuti nelle operazioni. Il Fornitore deve ridurre al minimo il consumo di risorse e ridurre, riutilizzare e riciclare i propri rifiuti e contribuire all'economia circolare. Il Fornitore deve prendere in considerazione il ricorso all'energia a basse emissioni di carbonio quando possibile e implementare un sistema di gestione ambientale (ISO 14000, EMAS, ecc...) e sottoporlo alla valutazione di un soggetto terzo accreditato a livello nazionale o internazionale.

11. Privacy

Il Fornitore, accetta che mentre agisce per conto di CEVA, rispetterà tutte le leggi sulla privacy dei dati personali, tale garanzia dovrà essere resa anche per conto di tutti coloro cui verranno subappaltate le attività ed i servizi resi per CEVA. I Dati Personali saranno trattati con riservatezza ed utilizzati per i soli scopi per i quali sono stati legittimamente raccolti. Il Fornitore dichiara altresì che porrà in essere adeguate misure legali, organizzative e tecniche per garantire l'idonea protezione dei Dati Personali. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a CEVA qualsiasi richiesta dovesse pervenire dagli interessati con riferimento al trattamento dei Dati Personali. Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy per i Terzi, pubblicata sul sito istituzionale della Società.

12. Conservazione ed Archiviazione dei documenti

Il Fornitore si obbliga a conservare tutta la documentazione relativa alle attività ed ai servizi resi per CEVA per un tempo minimo di 6 (sei) anni salvo che la legge non imponga un periodo di conservazione più lungo. L'obbligo di conservazione implica di scegliere metodi e misure atti a conservare e preservare la documentazione in una forma giuridica che consenta la produzione dei documenti stessi in termini di validità legale degli stessi.

Il Fornitore si impegna a conservare tutta la documentazione rilevante in modo appropriato e secondo le indicazioni di CEVA quando detta documentazione è oggetto di specifica verifica e/o investigazione dedicata. In tal caso il fornitore dovrà conservare e rendere disponibile in forma leggibile e legalmente valida oltre il termine suddetto di sei (6) anni ovvero sino al termine della relativa verifica/audit.

Al termine del periodo concordato di conservazione CEVA ed il Fornitore converranno circa le modalità ed i tempi di restituzione ovvero sulle modalità di distruzione di detta documentazione.

I diritti nascenti dal presente articolo sopravvivono oltre la durata degli accordi sottoscritti tra CEVA ed il Fornitore.

13. Formazione ed informazione

Il Fornitore garantisce che provvederà a dare adeguata informazione ed ove necessari formazione in relazione ai temi trattati nel presente documento.



Tale obbligo vale sia nei confronti del personale diretto del Fornitore coinvolto nello svolgimento dei servizi ma anche nei confronti di tutte le terze parti che in qualsivoglia modo venisse coinvolta nel corso del rapporto instauratosi con CEVA.

14. Audit

Il Fornitore accetta e garantisce la propria disponibilità alle attività di audit e di verifica richieste da CEVA per monitorare il rispetto di quanto previsto nei Compliance Covenants. CEVA comunicherà al Fornitore la necessità di procedere a tale audit con un preavviso di 5 (cinque) giorni ed il Fornitore si dovrà adoperare al fine di fornire a CEVA gratuitamente tutta la documentazione necessaria a supporto di detta attività di audit. Il Fornitore garantisce sin d'ora che metterà a disposizione di CEVA tutto quanto richiesto e necessario al fine di verificare il rispetto dei Compliance Covenants anche quando la documentazione richiesta farà riferimento a terze parti utilizzate o coinvolte dal Fornitore nello svolgimento dei servizi resi per CEVA.

15. Obblighi di Reporting

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al Dipartimento Ethics & Compliance Globale di CEVA, almeno i seguenti eventi:

- Ogni violazione materiale o potenziale di norme vigenti in materia di lavoro (il riferimento è fatto anche al personale diretto di CEVA).
- Qualsivoglia attività investigativa effettuata e che possa coinvolgere CEVA ovvero il business di CEVA.
- Qualsiasi informazione relativa a possibili contenziosi che coinvolgano o possano coinvolgere verso CEVA o verso terze parti collegate in qualche modo a CEVA.

16. Cessione

I diritti e gli obblighi nascenti dalla sottoscrizione dei Compliance Covenants non sono cedibili a terzi ed il Fornitore rimarrà l'unico obbligato nei confronti di CEVA fornendo in tal senso piena, ampia e completa manleva.

17. Inadempimento

La violazione di una qualsiasi delle disposizioni contenute nei Compliance Covenants costituiscono inadempimento grave e danno pertanto diritto a CEVA di risolvere il contratto in essere con il Fornitore con effetto immediato riservandosi peraltro CEVA il diritto a richiedere ed ottenere il risarcimento di qualsivoglia danno. CEVA avrà altresì diritto in costanza di verifica della violazione ovvero accertata la violazione, di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore.

18. Manleva

Oltre a tutto quanto previsto negli accordi sottoscritti tra CEVA ed il Fornitore, con la sottoscrizione dei Compliance Covenants il Fornitore dichiara che terrà CEVA manlevata ed indenne da qualsivoglia pregiudizio, responsabilità, onere, costo e spesa (ivi incluse le spese legali sopportate da CEVA) in relazione all'inadempimento ed il mancato rispetto totale o parziale dei Compliance Covenants.



19. Per Piena ed Incondizionata Accettazione dei Compliance Covenants

DATA DI ENTRATA IN VIGORE:
Nome della SOCIETA' FORNITORE
NOME e COGNOME del Legale Rappresentante (Stampatello)
Titolo del Legale Rappresentante
Firma del Legale Rappresentante